



a) - unificare nelle premesse od in verbale separato la riserva espressa in merito alla futura revisione del trattamento di previdenza, facendola risultare come dichiarazione unilaterale del personale. Eliminare il 2° comma dell'art. 14 ed abolire al 2° rigo del 3° comma la parola "migliore";

b) - chiarire che il personale avente meno di 10 anni di servizio è escluso unicamente dal beneficio dell'integrazione, pur ammettendone la restituzione dei contributi versati per tale scopo, ma riservando a suo beneficio il trattamento della polizza, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 52 del contratto collettivo 1944 e salvo eccezioni individuali (art. 4);

c) - eliminare il 2° ed il 3° comma dell'art. 10 o, subordinatamente, rimettere la decisione dell'anticipata rescissione del rapporto d'impiego alla deliberazione del Consiglio;

d) - sopprimere le norme transitorie.

3° - di dar mandato al consigliere Polchi di concludere in competente sede sindacale gli accordi definitivi in ordine al suddetto trattamento di previdenza per il